

PATTO DI CONDIVISIONE "Puliamo Chieri"

Il Comune di Chieri, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, nato a [REDACTED] che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10

E

La referente del gruppo informale "Chieri è" Antonella Legato, nata a [REDACTED] residente a [REDACTED].

PREMESSO che

■ l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

■ il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014, ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni (d'ora in poi: "Regolamento");

■ l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;

■ l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;

■ come previsto dall'art. 11 del Regolamento, la Giunta Comunale ha individuato l'organo deputato alla gestione delle proposte di condivisione dei beni comuni attraverso l'istituzione del Tavolo di Lavoro Interservizi sul Regolamento dei Beni Comuni.

CONSIDERATO

- che con prot. n. 24185/2019 è stato sottoscritto il patto di condivisione "Puliamo Chieri" per la durata di sei mesi;
- che con prot. n. 55988/2019 è stato rinnovato il patto di condivisione "Puliamo Chieri" per la durata di un anno;
- che in data 29/10/2020 Antonella Legato in quanto referente del gruppo informale "Chieri è" ha presentato al Comune la richiesta di un'ulteriore rinnovo (prot. n. 44733) per la durata di un anno;
- che la proposta è stata pubblicizzata sul sito internet del Comune di Chieri nella sezione dedicata alla promozione dei beni comuni.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto: Puliamo Chieri

Il presente Patto di condivisione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-

progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Oggetto del presente patto è la cura delle aree urbane che necessitano un intervento di pulizia attraverso un'attività comunitaria di raccolta rifiuti e fogliame ma anche lo sviluppo di una responsabilità condivisa della propria città.

Art. 2. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa

Obiettivi del presente patto di condivisione sono:

- ▣ contribuire al benessere della collettività valorizzando spazi pubblici e restituendoli ai cittadini al fine che siano più piacevoli, fruibili e accessibili;
- ▣ coinvolgere i cittadini attivi e aumentare un senso di coesione e responsabilità degli spazi ad uso collettivo;
- ▣ sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della cura del verde, attraverso una costante manutenzione e pulizia.

Art. 3. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

Il presente Patto di Condivisione ha validità di un anno dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Il Comune può risolvere il presente Patto di condivisione in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione protocollata da inviare allo Sportello Beni Comuni.

Art. 4. Modalità di collaborazione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento

Il proponente provvede a realizzare le seguenti azioni di cura, con una frequenza di circa 2 volte al mese:

- ▣ Coinvolgimento di un gruppo di volontari nelle attività di pulizia
- ▣ Individuazione delle aree di maggiore interesse/utilità per l'attività svolta (raccordo con lo Sportello Beni Comuni, il Servizio Ambiente del Comune di Chieri e il Consorzio Chierese per i servizi)
- ▣ Pulizia, raccolta e differenziazione dei rifiuti nell'area di intervento (spazzatura e raccolta foglie e sfalci residui)

Il Comune, a sostegno dell'attività, come previsto dal TIT. VII del Regolamento prevede di mettere a disposizione:

- ▣ materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale (quali ad es. bidoni per la raccolta sfalci, rastrelli, guanti, attrezzi da giardino vari etc.)
- ▣ forme di pubblicità (stampa flyer e manifesti)
- ▣ risorse finanziarie titolo di rimborso dei costi sostenuti

Il Comune prevede di supportare le azioni proposte per un impegno di spesa non superiore a 500 euro (somma valida per la durata del patto di condivisione).

L'iter di attivazione di un intervento di pulizia da parte del proponente si svolgerà con le seguenti modalità:

- a. Il proponente individua l'area d'intervento oggetto di cura.
- b. In base al calendario di raccolta degli sfalci previsto dal Consorzio Chierese per i servizi il proponente individua la prima data utile per effettuare l'intervento.
 - i. Solo nel caso in cui il calendario non preveda la raccolta degli sfalci è possibile fare degli interventi "extra" (nel numero di 3/4 annui) il cui costo sarà a carico del Comune di Chieri.
- c. Il proponente trasmette coordinate dell'area e data d'intervento allo Sportello Beni Comuni e il Servizio Ambiente con almeno 10 giorni di anticipo.
- d. Lo Sportello Beni Comuni e il Servizio Ambiente si coordinano con i propri uffici e con il Consorzio Chierese per i servizi e rispondono al proponente entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.
- e. Una volta approvato l'intervento, il giorno previsto per l'attività l'Amministrazione è responsabile del trasporto dei bidoni nell'area oggetto di cura.
- f. Si svolge l'attività di pulizia dell'area da parte dei volontari del gruppo proponente.
- g. Il Consorzio Chierese per i servizi passa a svuotare i bidoni degli sfalci.
 - i. Nel caso in cui oltre agli sfalci vengano raccolti rifiuti diversi (indifferenziata, plastica, vetro)
 1. Se si tratta di una quantità ridotta il proponente si impegna a (dividere i sacchetti tra i volontari) portarli presso il proprio domicilio.
 2. Se invece, la raccolta dei rifiuti è più ingente, lo si comunica al Consorzio Chierese per i servizi che coinvolge un netturbino per il recupero del materiale sul posto.
- h. Il Comune riporta i bidoni per gli sfalci nei magazzini comunali.

A tale programmazione annuale si aggiungono incontri periodici (circa uno per stagione) tra l'Amministrazione (coinvolgendo in particolare i servizi che si occupano del verde dell'ambiente) e i referenti del patto di condivisione. Tale confronto sarà finalizzato ad identificare le aree verdi che necessitano una maggiore attenzione e cura, e individuare nuove soluzioni collaborative a sostegno delle attività di manutenzione dell'ente pubblico.

L'attrezzatura utilizzata non di proprietà comunale dovrà essere rispondente alle vigenti norme di sicurezza fermo restando che il Comune verrà sollevato da ogni responsabilità in merito alla corretta rispondenza delle attrezzature alle normative citate.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il

pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Art. 5. Modalità di adeguamento e modifiche delle attività

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune. Per riaprire la fase di co-progettazione il proponente dovrà fare richiesta formale allo Sportello Beni Comuni.

Art. 6. Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative

La prestazione esercitata dal proponente non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato. Le attività oggetto del presente Patto di condivisione, non rientrano tra quelle soggette all'applicazione delle norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili.

Il proponente è coperto da Polizza assicurativa per danni recati a terzi ed è stato inserito nella vigente Polizza infortuni del Comune di Chieri per le attività previste nelle date concordate con lo Sportello Beni Comuni.

Art. 7. Pubblicizzazione e comunicazione del Patto di condivisione

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto.

Il presente Patto di condivisione verrà pubblicizzato, a cura del Comune, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri.

Nell'ottica di un'ampia diffusione e promozione delle attività di cura e gestione dei beni comuni sul territorio il proponente è invitato a condividere con il Comune notizie, aggiornamenti, risultati raggiunti nell'ambito del patto in oggetto attraverso canali social a disposizione dell'amministrazione. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune tali materiali promozionali.

Il proponente si impegna a citare il presente patto di condivisione sul materiale promozionale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste dal patto.

Art. 8. Cause di esclusione

Le cause di esclusione del proponente fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura esercitate dal proponente. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

Art. 9. Valutazione e Monitoraggio

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione del bene comune stipulate tramite il presente patto, il proponente dovrà consegnare al Comune una scheda di valutazione e monitoraggio annuale (entro il 31/12 di ogni anno), corredata da materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

Art. 10. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore del proponente, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi al proponente e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri, 1/2/2021

Referente del gruppo informale del patto di
condivisione "PuliAMO Chieri"
Antonella LEGATO



Il Segretario Generale
Antonio CONATO

